



**Piano di Sviluppo e Coesione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria**
delibera del CIPESS n. 81/2021

Allegato 14

**Vademecum adempimenti per i beneficiari di
interventi finanziati e/o rendicontati nell'ambito
del Piano di Sviluppo e Coesione della Città
Metropolitana di Reggio Calabria**

Premessa

L'articolo 125, paragrafo 2, lettera c), Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che ogni Autorità di Gestione, e nel programma in questione l'Autorità Responsabile (AR) del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, renda disponibili ai Beneficiari informazioni pertinenti l'attuazione delle operazioni e provveda affinché sia loro fornito un documento contenente le condizioni per il sostegno, relative a ciascuna operazione.

Questo il fine del presente documento, che riepiloga diritti e obblighi di Beneficiari e Soggetti attuatori, relativamente alle operazioni cofinanziate con il Piano di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 - della Città Metropolitana di Reggio Calabria (PSC), e in particolare:

- l'indicazione delle norme di ammissibilità nazionali vigenti per il PSC;
- le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione;
- il piano finanziario;
- il termine per l'esecuzione delle operazioni;
- i requisiti riguardanti la necessaria codifica contabile per le operazioni finanziate dal PSC;
- gli adempimenti da svolgere rispetto al monitoraggio ed alla registrazione e conservazione dei dati e della documentazione relativa all'attuazione degli interventi;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Questo documento, sottoposto a formale accettazione da parte del Beneficiario, rappresenta altresì un vademecum esplicativo delle procedure e degli adempimenti conformi al Si.Ge.Co. e al Manuale delle procedure adottati dall'Autorità Responsabile, suscettibile di possibili modifiche e/o integrazioni di carattere normativo e/o procedurale.

1. Riferimenti e Quadro normativo

Costituiscono principali norme di riferimento per l'attuazione del PSC:

- Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante *“Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'articolo 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) assume la denominazione di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS);
- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate

- sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di seguito FSC, finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare l'articolo 10 che istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Agenzia;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le Politiche di Coesione;
 - Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e in particolare l'articolo 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città Metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio e commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, recanti i principi di governance e di gestione del Piano Sviluppo e Coesione; il comma 14 che stabilisce che ai Piani Sviluppo e Coesione si applichino i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario;
 - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, gli articoli 241 e 242, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di Sviluppo e Coesione di cui al citato articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19;
 - Circolare del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno n. 1/2017 del 26 maggio 2017, recante indicazioni in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016, nonché in tema di governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche e disposizioni finanziarie dei Piani operativi, Piani stralcio e Patti per lo sviluppo;
 - Delibera CIPESS n. 2/2021 “*Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione*”.
 - Atto modificativo del "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria sottoscritto il 27/02/2018.

Acronimi

ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale

AR: Autorità Responsabile del PSC (anche “Autorità Responsabile”)

OdC: Organismo di Certificazione del PSC

UC: Ufficio Controlli

UCAC: Ufficio Controlli Amministrativo-Contabili

UEF: Ufficio Economico/finanziario

UPM: Ufficio Programmazione e Monitoraggio

SC: Segreteria CdS e Comunicazione

CIPE: Comitato Interministeriale di Programmazione Economica

DPCoe: Dipartimento per le Politiche di Coesione

FAS: Fondo Aree Sottoutilizzate (attuale FSC)

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

FSC: Fondo di Sviluppo e Coesione (già FAS)

FSE: Fondo Sociale Europeo

IGRUE: Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea

MEF: Ministero dell'Economia e Finanze

MISE: Ministero dello Sviluppo Economico

MS: Manager di Strumento

PSC: Piano di Sviluppo e Coesione

PUC: Protocollo Unico di Colloquio

RUP: Responsabile Unico di Progetto

Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo

2. Condizioni specifiche per il sostegno dell'operazione

Il Beneficiario, nell'attuazione di ogni intervento di propria competenza, è tenuto:

- 1) Ad assicurare il rispetto di tutte le pertinenti disposizioni previste dalla normativa UE, nazionale e regionale applicabile, e in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.
- 2) Ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità, con particolare riferimento a:
 - D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- DPR 5 febbraio 2018, n.22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;
 - Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014;
 - Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*;
 - Delibera CIPESS (ex CIPE) n. 2 del 29 aprile 2021 *“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”*.
- 3) A rispettare la disciplina UE e nazionale, in materia di parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di Stato e norme ambientali.
 - 4) A realizzare l'intervento nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale e finanziario.
 - 5) A fornire tempestivamente ogni informazione in merito a criticità, errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'intervento cofinanziato.
 - 6) A non modificare la destinazione d'uso dell'intervento (infrastruttura o bene), prima che siano trascorsi 5 anni dal suo completamento.

3. Piano finanziario e adempimenti connessi

3.1 NOMINA E COMPITI DEL RUP

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 5 e ss.mm.ii. della L. 241/1990, deve provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le cui funzioni e compiti sono definiti dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della L.R. 8/2018.

Il RUP, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla legge, deve:

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento, assicurandone la conclusione nei termini previsti dalla convenzione;
- richiedere e inserire il CUP (codice unico di progetto) e il CIG (Codice Identificativo di Gara) relativi all'intervento oggetto della convenzione;
- organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto (cfr. punto 4.1) contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice CUP di identificazione del singolo intervento finanziato;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti e segnalando all'Autorità Responsabile (AR) del PSC eventuali ritardi e/o ostacoli che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- comunicare all'AR i pagamenti effettuati in base alle spese ammissibili, inserendo i relativi mandati sulla Piattaforma informativa del PSC;
- effettuare i controlli ordinari in concomitanza all'attuazione degli interventi, per accertarne l'effettiva e regolare esecuzione, nonché il rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'ammissibilità delle spese, la regolarità e completezza della documentazione trasmessa, comunicando eventuali violazioni accertate.

3.2 Richiesta del CUP

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 11 della L. 3/2003 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, nel caso di nuovo intervento deve provvedere alla richiesta del Codice Unico di Progetto

(CUP), secondo la procedura definita dal CIPESS (<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>). L'ottenimento del CUP è condizione necessaria per il trasferimento dell'acconto.

3.3 Richiesta di ammissione a finanziamento

Il Beneficiario, ai fini del rilascio del Parere di congruità da parte dell'AR, trasmette formalmente alla stessa AR la determina/delibera di approvazione del progetto posto a base di gara, inserendo tutta la relativa documentazione sulla Piattaforma informativa del PSC. Tutti gli atti relativi all'intervento devono riportare i riferimenti al Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria – FSC 2014-2020.

3.4 Iscrizione in bilancio delle risorse e contabilità

Il Beneficiario, successivamente all'emissione del provvedimento di finanziamento da parte Città Metropolitana di Reggio Calabria, deve provvedere a:

- tenere una contabilità separata dell'intervento cofinanziato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'intervento cofinanziato in maniera chiara al fine di rendere ogni controllo più spedito in qualsiasi momento;
- effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria dell'Ente. Le relative quietanze di pagamento, affinché possano ritenersi esistenti e quindi valide ed efficaci, devono essere espressamente e inequivocabilmente riferite al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio; devono, inoltre, riportare la causale del pagamento effettuato e i riferimenti al PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – FSC 2014-2020;
- osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti.

3.5 Ammissibilità delle spese e varianti

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che esse siano:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità della spesa;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.

Inoltre, in generale, nel rispetto delle finalità del Fondo di Sviluppo e Coesione e come indicato dalla DGR n. 5/1 del 24.01.2017, gli interventi dovranno:

- avere carattere aggiuntivo secondo il principio di addizionalità delle risorse;
- essere dotati di un piano di gestione approvato (se del caso);
- avere carattere prevalentemente infrastrutturale.

Le spese ammissibili nel caso di Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del TFUE, sono quelle riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione.

Ogni variazione degli interventi in corso d'opera, quindi ogni proposta di modifica del contratto, deve essere formulata in coerenza con le previsioni di cui all'art. 106 e/o 149 del D.LGS 50/2016, sulla base delle relative motivazioni e disposizioni normative. Dovrà, inoltre, essere debitamente autorizzata dall'Autorità Responsabile (cfr. Allegato 8 del presente Si.Ge.Co.), con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, per l'individuazione delle **spese ammissibili**, si fa riferimento al DPR n.22 del 5 febbraio 2018, contenente i seguenti criteri di carattere generale:

- è ammissibile l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo, purché non siano recuperabili e direttamente afferenti all'intervento;
- sono ammissibili le spese relative all'apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'intervento e necessarie per la sua preparazione e realizzazione;
- sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento;
- sono ammissibili le spese per l'imposta di registro, purché afferenti all'intervento;
- l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile solo se:
 - il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'esatta provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- Sono ammissibili le spese per l'acquisto di terreni, purché:
 - sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'intervento;
 - la percentuale di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite è essere aumentato al 15%.
 - la perizia giurata di parte, che attesti il valore di mercato del terreno, sia redatta da un valutatore, qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti e dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato (solo nei casi in cui non sia possibile aver conoscenza del valore del terreno in modo diverso).
- Sono ammissibili le spese per l'acquisto di edifici già costruiti, purché siano direttamente connessi all'intervento e vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata siano attestati da una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato, secondo le modalità indicate al punto precedente;
 - le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'intervento prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario (al compimento del quale rimane condizionata l'erogazione delle risorse);
 - l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - l'immobile sia utilizzato per la destinazione stabilita, conformemente alle finalità dell'intervento e per il periodo stabilito dai Regolamenti comunitari (stabilità degli interventi).

- Sono ammissibili le spese per locazione semplice e il noleggio. Per quanto riguarda la locazione finanziaria o leasing finanziario, si fa riferimento all'art. 19 del citato DPR n. 22/2018;
- sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi;
- sono ammissibili le spese tecniche relative a progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; sono ammissibili le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere;
- le spese generali sono ammissibili a condizione che siano strettamente funzionali all'intervento e nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'AR.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, i deprezzamenti e le passività, gli interessi di mora, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari.

La Delibera CIPESS n. 2/2021 ha esteso al 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023.

3.6 Riprogrammazione delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;
- Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
- Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei lavori.

Le economie disponibili per riprogrammazioni, da inserire nel sistema informatico di riferimento, sono quelle che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara tali.

La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.2, stabilisce che le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90%. In tal caso, le economie possono essere impiegate per la realizzazione di interventi di completamento o per nuovi interventi. Gli eventuali maggiori oneri, che si dovessero verificare fino alla chiusura della contabilità dell'opera, restano a carico dei beneficiari.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020, e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Le economie riprogrammabili dovranno osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio metropolitano.

4. Monitoraggio, registrazione e conservazione dei dati e della documentazione relativa all'attuazione degli interventi

4.1 Corretta tenuta del fascicolo

Il Beneficiario deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell'intervento, contenente gli atti relativi alla stessa (provvedimenti di assegnazione del finanziamento del fondo FSC 2014-2020, eventuale stanziamento di risorse proprie, aggiudicazione di servizi o forniture attraverso procedure di affidamento previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, esecuzione materiale, gestione contabile e pagamenti, attestazioni di spesa, controlli, verifiche tecniche, stati di avanzamento lavori, collaudo e rendicontazione, ecc..), e dovrà essere articolato in quattro sezioni (cfr. Allegato 4 del presente Si.Ge.Co.).

4.2 Monitoraggio del progetto

La raccolta e l'inserimento dei dati sulla Piattaforma informativa del PSC è di competenza dei RUP degli interventi, i quali sono responsabili della veridicità del dato.

Ai fini della rendicontazione, monitoraggio e sorveglianza, il Beneficiario è tenuto a:

- 1) conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai 3 anni successivi alla chiusura dell'intervento;
- 2) trasmettere all'Autorità Responsabile (AR), con periodicità bimestrale e in ogni caso di specifica richiesta dell'AR:
 - i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'intervento (da caricarsi sulla Piattaforma informativa del PSC ed eventualmente trasmettere in via ufficiale tramite PEC). In particolare, ai fini del monitoraggio finanziario, rileveranno gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal Beneficiario e i dati della spesa sostenuta, secondo lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione (mandati di pagamento emessi e, appena disponibili, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
 - qualunque documento dovesse eventualmente rendersi necessario ai fini del monitoraggio dell'intervento e sulla cui base l'AR procederà ad effettuare le attività di controllo amministrativo-contabile, ed eventualmente in loco, di sua competenza;
 - su richiesta specifica, i dati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria - FSC 2014-2020;
 - a far data dall'ultimo pagamento relativo all'intervento finanziato e/o rendicontato, la documentazione inerente la chiusura dell'intervento.

5. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario, per ciascun intervento cofinanziato e/o rendicontato nell'ambito del PSC, è tenuto a:

- rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazioni e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2;
- garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 821/2014 e previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4;
- rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per gli avvisi e i bandi di gara;
- osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18, Legge 134/2012;
- rispettare tutti gli altri obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria - FSC 2014-2020.

6. Verifiche e controlli sull'attuazione dell'intervento

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.

Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di verifiche documentali e/o in loco, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

7. Termini per la chiusura dell'intervento

7.1 Termine per le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV)

L'OGV è definita come "l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo".

L'OGV può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero con un atto equivalente, nelle casistiche diverse, quali ad esempio gli aiuti alle imprese.

Il Beneficiario è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come modificato dall'art. 8 DL 30.4.2021 n 56.

La mancata assunzione di OGV entro questo termine, accertata dal Comitato di Sorveglianza, attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai relativi interventi; tali ritardi possono risultare rilevanti anche ai fini della valutazione dei Dirigenti interessati in relazione agli obiettivi annuali.

7.2 Adempimenti connessi alla chiusura dell'intervento

Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono concludersi entro i termini fissati dalla programmazione finanziaria del FSC 2014-2020.

Alla chiusura di ogni intervento, e in ogni caso entro 90 giorni dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto dalla Città Metropolitana, il RUP trasmette all'Autorità Responsabile la "Relazione conclusiva acclarante i rapporti tra l'Ente attuatore e la Città Metropolitana" (cfr. allegato 12 del presente Si.Ge.Co.), contenente una serie di informazioni, tra cui:

- la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale, e fisico relativi all'intervento, presenti sul Sistema informativo nazionale;
- la dichiarazione di chiusura e funzionalità dell'intervento;
- gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'intervento e le eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso (in questo caso interverrà altresì la dichiarazione relativa all'avvio delle procedure di restituzione delle somme, secondo modalità da concordare con l'AR, ovvero la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie stesse).

Il RUP dovrà, inoltre, trasmettere/caricare sulla Piattaforma informativa del PSC idonea documentazione fotografica che attesti la realizzazione dell'intervento e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità (realizzazione targa permanente o poster, apposizione etichette, ecc.).

8. Revoca del finanziamento

All'Autorità Responsabile è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato dall'AR, ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

È facoltà dell'AR, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

9. Sottoscrizione

Con la sottoscrizione del presente documento informativo, il Beneficiario si impegna a rispettarne le disposizioni nonché, per quanto di propria competenza, a rispettare quanto contenuto nel Si.Ge.Co. e nei manuali procedurali inviati formalmente dall'Autorità Responsabile insieme al documento informativo.

Luogo e Data _____

Il Beneficiario dell'intervento

Sommario

Premessa	2
1. Riferimenti e Quadro normativo	2
2. Condizioni specifiche per il sostegno dell'operazione.....	4
3. Piano finanziario e adempimenti connessi.....	5
3.1 NOMINA E COMPITI DEL RUP	5
3.2 Richiesta del CUP	5
3.3 Richiesta di ammissione a finanziamento	6
3.4 Iscrizione in bilancio delle risorse e contabilità	6
3.5 Ammissibilità delle spese e varianti	6
3.6 Riprogrammazione delle economie.....	8
4. Monitoraggio, registrazione e conservazione dei dati e della documentazione relativa all'attuazione degli interventi	9
4.1 Corretta tenuta del fascicolo	9
4.2 Monitoraggio del progetto	9
5. Informazione e pubblicità.....	9
6. Verifiche e controlli sull'attuazione dell'intervento	10
7. Termini per la chiusura dell'intervento	10
7.1 Termine per le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV).....	10
7.2 Adempimenti connessi alla chiusura dell'intervento	10
8. Revoca del finanziamento	11
9. Sottoscrizione	11